

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, CIAFFI, LABRIOLA, VINCENZO MANCINI,
NICOTRA, SANGIORGIO, VITI, CARELLI**

Ordinamento della professione di traduttore e interprete

Presentata il 17 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella X Legislatura era stata presentata una proposta di legge a firma dell'onorevole Zolla ed altri finalizzata alla introduzione dell'albo professionale dei traduttori ed interpreti.

La grande quantità di lavoro da cui erano oberate le Commissioni competenti non aveva consentito l'esame della proposta neppure in sede referente.

Le ragioni che avevano indotto i presentatori a farsi promotori della iniziativa sono tutt'ora pienamente valide e tali da indurci a ripresentare il testo nella stessa stesura anche tenuto conto della esigenza che, nell'approssimarsi della creazione del Mercato unico europeo, gli interpreti ed i traduttori italiani abbiano la stessa possibilità dei colleghi degli altri Paesi europei.

Infatti il crescente intensificarsi dei rapporti internazionali sul piano politico,

economico e culturale è venuto in questi anni evidenziando l'importanza e la delicatezza della professione di traduttore e di interprete. È comprensibile che, in parallelo a tale sviluppo, si sia evidenziata l'esigenza di assicurare a tale professione un riconoscimento giuridico che in Italia, a differenza di quanto previsto in molti altri Paesi, appare ancora gravemente inadeguato. A tale esigenza, nel duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e un più sicuro affidamento agli utenti quanto alla qualità dei servizi di traduzione e interpretariato, intende rispondere la presente iniziativa legislativa con l'istituzione dell'albo dei traduttori e interpreti e la disciplina del relativo ordinamento professionale.

La proposta è ispirata alla logica di assicurare un'adeguata valorizzazione e

definizione delle diverse competenze ricomprese nella professione, al contempo operando una netta distinzione tra i professionisti del settore e quanti operano a diverso titolo nel campo della mediazione linguistica. Si è così previsto di articolare l'albo in tre distinti elementi, relativi rispettivamente ai traduttori, agli interpreti di trattativa e agli interpreti di conferenza.

Per quanto riguarda i traduttori, la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto da una lingua ad un'altra di testi di carattere specialistico, così distinguendo la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente estero. L'articolo 1, comma 5, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino una traduzione cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. La figura del traduttore professionista è in tal modo distinta anche da quella del cosiddetto « traduttore editoriale » cui sono assimilabili tutti coloro che, firmando con un editore un contratto di edizione di una traduzione, volgono in altra lingua un'opera destinata ad essere pubblicata.

Per quanto concerne gli interpreti, la previsione all'interno dell'albo di due diversi elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di trattativa e agli interpreti di conferenza, è stata suggerita dall'esigenza di valorizzare adeguatamente l'interpretariato di conferenza, caratterizzato dalle competenze particolarmente rare e complesse richieste dalla piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. L'articolo 1, comma 5, provvede inoltre a distinguere gli interpreti professionisti dalla figura, totalmente distinta, dell'interprete turistico prevista dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'articolo 3 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di precisi requisiti (cittadinanza, godimento dei diritti civili, residenza nel territorio della Repubblica),

oltre al superamento dell'esame di abilitazione alla professione e al compimento di un periodo di praticantato. Da segnalare che il comma 2 dell'articolo 3 prevede la possibilità di prescindere dal possesso della cittadinanza e dei diritti civili per l'iscrizione all'elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che la grande maggioranza dei professionisti operanti nel nostro Paese che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le diverse lingue straniere non sono cittadini italiani, né, spesso, di altro Paese comunitario.

L'articolo 4 attribuisce a un regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. L'articolo 5 impone ai traduttori ed interpreti l'obbligo del segreto professionale.

Gli articoli da 6 a 13 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del Consiglio nazionale cui è affidato il governo dell'ordine. Si è a tal proposito prevista l'articolazione del Consiglio in due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti (con partecipazione paritaria in quest'ultima dei rappresentanti degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa). A ciascuna delle due sezioni la legge affida importanti compiti, con riferimento agli iscritti all'albo compresi nei rispettivi elenchi (tenuta dell'albo professionale, provvedimenti disciplinari, definizione del codice deontologico, proposte relative alle tariffe professionali). Le altre attribuzioni, riguardanti il governo generale dell'ordine, sono attribuite al Consiglio dell'ordine a sezioni riunite.

L'articolo 14 attribuisce al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.

Con gli articoli da 15 a 19 sono infine dettate le norme relative alla prima for-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mazione dell'albo. Per quanto concerne la disciplina transitoria per l'iscrizione all'albo, in attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, l'articolo 15 considera equipollente al requisito del superamento dell'esame di abilitazione e dell'espletamento del periodo di pratican-

tato il possesso da parte degli interessati di un diploma rilasciato dalla Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori della università di Trieste o il possesso di altro titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività pratica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Albo professionale
dei traduttori e interpreti).*

1. È istituito l'albo professionale dei traduttori e interpreti, ripartito in tre distinti elenchi:

- a) traduttori;
- b) interpreti di trattativa;
- c) interpreti di conferenza.

2. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto da una lingua ad un'altra un testo tecnico, scientifico, giuridico, economico, politico o comunque di carattere specialistico. Sono interpreti di trattativa coloro che svolgono funzioni di interpretariato con esclusione delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. Sono interpreti di conferenza coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di conferenze, congressi, riunioni e convegni utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva, conformemente agli statuti delle associazioni internazionali operanti nel settore.

3. È ammessa l'iscrizione contemporanea nell'elenco dei traduttori e in uno dei due elenchi degli interpreti.

4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. È consentita l'effettuazione di prestazioni di carattere saltuario, in relazione a specifici impegni, da parte di traduttori e interpreti non iscritti all'albo e residenti all'estero.

5. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino una traduzione cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e coloro che esercitano l'attività di interprete turistico di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 2.

(Divieto di iscrizione all'albo).

1. Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti ai quali ciò sia vietato dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. Essi sono iscritti, a richiesta, in uno speciale elenco, rispettivamente di traduttori, interpreti di trattativa e interpreti di conferenza, allegato all'albo.

ART. 3.

(Iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza, rivolta alla sezione competente del Consiglio di cui all'articolo 6. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) residenza nel territorio della Repubblica italiana;

e) compimento di un periodo di pratica, conformemente alle norme deontologiche stabilite dalla competente sezione del Consiglio dell'ordine.

2. Per l'iscrizione all'albo relativamente all'elenco degli interpreti di conferenza si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

ART. 4.

(Esame di Stato).

1. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, dell'attività di interprete di trattativa e dell'attività di interprete di conferenza sono determinati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 6 della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I traduttori e gli interpreti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti, di seguito denominato « Consiglio dell'ordine », dura in carica tre anni ed è articolato in due sezioni, i membri di ciascuna delle quali sono eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di trattativa e degli interpreti di conferenza. Alla prima sezione sono assegnati undici membri. Alla seconda sezione sono assegnati sei membri di cui tre appartenenti all'elenco degli interpreti di trattativa e tre appartenenti all'elenco degli interpreti di conferenza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

I presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle sezioni esercitano, a turno, le funzioni di presidente, vicepresidente e segretario dell'ordine per un periodo di diciotto mesi. Il Consiglio dell'ordine elegge a sezioni riunite un tesoriere.

2. Ciascuna delle due sezioni del Consiglio dell'ordine esercita, con riferimento agli iscritti all'albo compresi nei rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale, per quanto concerne gli elenchi di competenza, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuando la relativa revisione almeno ogni due anni;

b) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) adotta i provvedimenti disciplinari;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli iscritti;

e) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

3. Il Consiglio dell'ordine esercita a sezioni riunite le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare ed alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

b) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

c) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica di Roma;

d) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove siano richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale.

ART. 7.

(Riunione del Consiglio e delle sezioni del Consiglio).

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno sette dei suoi membri, o da almeno un quarto degli iscritti all'albo. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno quattro membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno due membri.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio e del presidente delle sezioni dell'ordine).

1. Il presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

2. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, ovvero dal Consiglio. Egli ha la rappresentanza dell'ordine.

ART. 9.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

1. Il Consiglio dell'ordine e ciascuna delle sue sezioni possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza dei propri doveri, persistano nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi. Inoltre possono essere sciolti su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti.

2. In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni, le rispettive funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.

3. Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato composto di un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati dinanzi al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

ART. 11.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 10 sono proposti entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 12.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni delle sezioni del Consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 10, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 13.

(Elezioni delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme relative ai procedimenti riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare, che devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

ART. 14.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei traduttori e degli interpreti.

ART. 15.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).

1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 4 sono considerati equipollenti al requisito di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3:

a) per i traduttori:

1) diploma di laurea conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'università di Trieste;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario e due anni di attività pratica comprovata dall'esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;

3) diploma di traduttore e interprete e corrispondente di lingue estere conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'università di Trieste, diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali per interpreti e traduttori o diploma rilasciato da altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di attività pratica comprovata dall'esecuzione di almeno 1.500 cartelle dattiloscritte;

4) diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di attività pratica comprovata dall'esecuzione di almeno 3.000 cartelle dattiloscritte;

b) per gli interpreti di trattativa:

1) diploma di interprete rilasciato alla fine di un corso triennale di studi dalla Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'università di Trieste;

2) diploma conseguito alla fine di un corso triennale di studi presso una università o istituto universitario o presso altre scuole riconosciute o equiparate di livello superiore per traduttori e interpreti

e due anni di attività pratica, comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;

3) diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di attività pratica comprovata dall'effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa;

c) per gli interpreti di conferenza:

1) diploma di laurea per interprete di conferenza conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'università di Trieste;

2) diploma di laurea conseguito presso una università o presso altre scuole o istituti riconosciuti o equiparati e due anni di attività pratica, comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di conferenza;

3) diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di attività pratica comprovata dall'effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di conferenza.

ART. 16.

(Prima formazione dell'albo).

1. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata con proprio decreto dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da tre magistrati ordinari e da sei membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretazione simultanea e consecutiva e tra professionisti designati dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione italiana interpreti di conferenza.

3. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero stesso.

ART. 17.

(Iscrizione all'albo degli appartenenti o accreditati presso gli organismi internazionali).

1. Nel periodo previsto dall'articolo 16 possono essere iscritti nell'albo, nei rispettivi elenchi, anche i traduttori e gli interpreti dipendenti o accreditati presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, le Comunità europee e le organizzazioni internazionali similari, i quali comprovino l'effettivo svolgimento per almeno un anno delle relative funzioni.

ART. 18.

(Modalità per la formazione dell'albo).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 16 e all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la prima formazione dell'albo.

ART. 19.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, nonché di indire l'elezione di detto Consiglio.